



**PARCO LOMBARDO DELLA  
VALLE DEL TICINO**  
*Sviluppo sostenibile tutela della biodiversità e  
dell'ambiente, qualità della vita*



IL DIRETTORE  


**PARCO TICINO**  
Allegato alla deliberazione  
C.D. n° 4 del 12.6.20

IL PRESIDENTE  
(Gian Pietro Beltrami)



**REGOLAMENTO**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE  
ASSOCIAZIONI E LA DISCIPLINA PER LA LORO  
PARTECIPAZIONE ALLA COMUNITA' DEL PARCO**



## **ART.1 - POTESTA' REGOLAMENTARE**

Il presente regolamento viene emanato in attuazione del combinato disposto dalle seguenti fonti normative:

- art. 22 ter della L.R. 30/11/1983 n. 86, introdotto dall'art. 6 della L.R. 4/8/2011 n. 12;
- Art. 4 comma 4 dello Statuto dell'Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

## **ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo delle associazioni più significative del territorio con sede in uno dei Comuni del Parco.

## **ART. 3 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL PARCO**

E' istituito presso la Direzione del Parco l'Albo delle associazioni più significative del territorio del Parco.

## **ART. 4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

Possono far richiesta di iscrizione all'Albo di cui al presente regolamento le seguenti tipologie di associazioni:

- Associazioni Ambientaliste
- Associazioni Agricole o Produttive
- Associazioni Venatorie e Piscatorie
- Associazioni di Promozione del territorio
- Fornitori di servizi turistici

Le Associazioni ed i Fornitori richiedenti dovranno svolgere attività all'interno del Parco e dovranno, altresì, essere attivi da almeno il 04.08.2011 (data di entrata in vigore della L.R. 4 agosto 2011 n. 12. "Nuova organizzazione degli Enti gestori delle aree regionali protette").



**PARCO LOMBARDO DELLA  
VALLE DEL TICINO**  
*Sviluppo sostenibile tutela della biodiversità e  
dell'ambiente, qualità della vita*



**ART. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

Tutti i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti possono presentare domanda di iscrizione all'Albo inoltrandola al Presidente del Parco.

Le domande dovranno essere corredate da una copia dello Statuto e da una relazione sull'attività svolta.

All'istruttoria delle domande ed alla verifica dei requisiti di ammissibilità provvederà la Direzione del Parco.

La decisione in ordine all'ammissione delle domande ed alla conseguente iscrizione all'Albo compete al Consiglio di Gestione del Parco.

**ART. 6 – ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA DELL'ALBO**

1. Entro due mesi dall'istituzione dell'Albo, i rappresentanti dei soggetti iscritti provvederanno ad eleggere un **organismo di rappresentanza** composto da 5 membri così articolato:
  - un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste;
  - un rappresentante delle Associazioni Agricole o Produttive;
  - un rappresentante delle Associazioni Venatorie e Piscatorie;
  - un rappresentante delle Associazioni di promozione del territorio;
  - un rappresentante dei Fornitori dei servizi turistici.
2. Le associazioni di cui sopra, per avere diritto alla rappresentanza, devono svolgere attività nel territorio del Parco e devono essere riconosciute e qualificate ai sensi delle leggi vigenti.

I rappresentanti di cui al 1° comma del presente articolo verranno rinnovati in concomitanza con il rinnovo della Presidenza e del Consiglio di Gestione del Parco.

**ART. 7 – PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMUNITA' DEL PARCO**

I rappresentanti di cui all'articolo precedente possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute della Comunità del Parco.



## **ART. 8 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PAROLA**

I rappresentanti delle Associazioni e dei Fornitori dei servizi turistici possono esercitare il diritto di parola una sola volta per ogni argomento all'ordine del giorno e per un tempo massimo di 5 minuti ciascuno.

## **ART. 9 – COMPORTAMENTO ETICO**

Le argomentazioni e le proposizioni oggetto d'intervento dovranno essere pertinenti con:

- a. la natura, le finalità e la causa del Parco;
- b. le competenze della Comunità del Parco;
- c. gli argomenti all'ordine del giorno della seduta in cui si interviene;
- d. la coerenza con l'interesse diffuso rappresentato dalla categoria associativa di appartenenza.

Il diritto di parola dovrà essere esercitato mantenendo un contegno adeguato al consesso ed avendo cura di evitare atteggiamenti perentori e polemici, nonché toni irrispettosi e sconvenienti sia nei confronti dei membri della Comunità che dei rappresentanti degli altri organismi associativi.

## **ART. 10 – VIOLAZIONI E SANZIONI**

In caso di interventi palesemente in contrasto con le norme etiche di cui all'art. 9, il Presidente, dopo 3 richiami all'ordine, può togliere la parola.

In caso di reiterate violazioni il Presidente, previa diffida, può sottoporre il caso al giudizio della Comunità che ha facoltà di disporre uno dei seguenti provvedimenti:

- a. censura;
- b. sospensione del diritto di parola per un tempo determinato;
- c. revoca del diritto di parola;



**PARCO LOMBARDO DELLA  
VALLE DEL TICINO**  
*Sviluppo sostenibile tutela della biodiversità e  
dell'ambiente, qualità della vita*



I provvedimenti di cui ai punti b) e c) non pregiudicano il diritto di assistere alle sedute della Comunità.

**ART - 11 PUBBLICITA' DELL'ATTO**

L'Ente Parco per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti e delle istituzioni pubbliche, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Parco.

L'albo delle Associazioni, che resta depositato in permanenza presso l'Ufficio Personale può essere consultato da chiunque, secondo le norme vigenti per l'accesso agli atti amministrativi D.Lgs. 241/90.